

cauto interrimento, partecipando il risultato al nostro Offizio per norma delle sue direzioni.

VIII. Salve le discipline stabilite per le stalle soggette alla interdizione, e sequestro, si avverte, che non saranno ammesse a libera pratica, se non precederanno gli espurghi descritti nel metodo a stampa sin ora praticato, nè questi potranno incominciarsi se non spirato il periodo di giorni 21. dopo l'ultimo caso di morte, o malattia, e previa licenza di quest'Offizio, a cui saranno portate le relazioni giurate del rispettivo Governo della prestata integrale esecuzione.

IX. Come poi si renderebbero inutili le divise provvidenze, quando non siano bene assistite dalle ispezionate Figure, così al presentarsi a questi confini gli Animali procedenti dal Padovano, scortati da Fedi a stampa di quell'Offizio, o degli altri di sua Giurisdizione per passare nel Vicentino, si dovrà dalli Custodi dei passi marcare al tergo delle Fedi medesime il giorno, che vengono introdotti, ed il luogo dove divisassero il loro stazio, precettando inappresso li Conduttori, che pervenuti al luogo destinato, debbano renderne inteso il Deputato di quel Comune, ed in sua mancanza il Governo, a quali saranno consegnate le suddette Fedi per li necessarj confronti, e mancando della subordinazione impostagli, saranno dalli rispettivi